

IN BREVE n. 034-2011
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

AGENZIA ENTRATE - CHIARIMENTI DL 98/2011

Con la circolare 41/E, l' Agenzia da chiarimenti sulle misure fiscali contenute nel DL 98/2011.

Pianeta casa, ritenuta tagliata o rimborsata - La manovra prevede il taglio di sei punti percentuali della ritenuta d'acconto trattenuta dalle banche e dalle poste sui bonifici incassati da chi esegue lavori di ristrutturazioni edilizie o finalizzati al risparmio energetico. L'aliquota, infatti, passa dal 10 al 4% e si applica agli accrediti effettuati dal 6 luglio 2011, data di entrata in vigore della manovra.

A questo proposito, il documento chiarisce anche che, nel caso in cui banche o Poste Italiane, nei primi giorni in cui la misura è diventata operativa, abbiano continuato a operare la vecchia ritenuta nei confronti del beneficiario del bonifico, per problemi legati alla necessità di aggiornare i propri sistemi operativi, potranno accreditare direttamente la differenza del 6% trattenuta in più. Viene ricordata anche la semplificazione, avviata già con la cancellazione dell'obbligo per il contribuente di indicare in fattura il costo della manodopera e di inviare la raccomandata al Centro operativo di Pescara.

Meno partite Iva inattive, controllo più mirato - Sono circa 8,9 milioni, le partite Iva formalmente attive, di cui 6 milioni riguardano le persone fisiche e 2,9 le società. Le misure della manovra sono finalizzate a tenere in vita solo quelle che effettivamente operano.

Il decreto prevede che i titolari di partita Iva che, sebbene obbligati, abbiano dimenticato di comunicare la cessazione della propria attività entro i 30 gg prescritti dalla norma, possono ora sanare la violazione versando spontaneamente, entro novanta giorni a partire dal 6 luglio, un importo pari a 129 Euro, somma che equivale a 1/4 della sanzione minima dovuta secondo la norma vigente (che è pari a 516 euro).

Operazioni Iva non inferiori a 3 mila euro, filo diretto banche-Fisco - Gli operatori finanziari obbligati a segnalare all'Anagrafe tributaria le operazioni e i rapporti intrattenuti con la clientela devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati sulle transazioni Iva non inferiori a 3 mila euro pagate dal consumatore finale con carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli stessi. Per i titolari di partita Iva resta ferma l'esclusione dall'obbligo di comunicazione telematica delle transazioni Iva non inferiori a 3 mila euro eseguite con sistemi tracciabili.

Maggiori garanzie per il contribuente con la razionalizzazione del procedimento di irrogazione delle sanzioni - L'accoglimento delle deduzioni difensive presentate dal contribuente all'ufficio che contesti le violazioni degli obblighi tributari comporta che l'eventuale successivo atto di irrogazione delle sanzioni potrà essere definito con l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta (un terzo della sanzione).

La disposizione si applica agli atti di irrogazione delle sanzioni notificati dopo la data di entrata in vigore del decreto, nonché a quelli notificati prima di tale data e per i quali risultavano pendenti, al 6 luglio 2011, i termini per la proposizione del ricorso.

Inoltre, per gli atti emessi a decorrere dal 1° ottobre 2011, l'irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono contestualmente all'avviso di accertamento o di rettifica diventa procedimento ordinario e obbligatorio; conseguentemente, i benefici connessi alla definizione in adesione o per omessa impugnazione degli avvisi di accertamento o di rettifica del tributo si estenderanno sempre anche alle correlate sanzioni.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Circolare n. 41/E del 05.08.2011
(documento 180)**

QUANTO COSTA IL SUPERBOLLO DEI TITOLI

Le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385" sono soggette all'imposta di bollo nella misura stabilita dalla medesima disposizione, graduata in funzione del valore complessivo nominale o di rimborso dei titoli detenuti presso ciascun intermediario finanziario.

MISURA DELL'IMPOSTA PER GLI ANNI 2011-2012 (salvo anticipazione al 1 gennaio 2012)

- Per il periodo **dal 6 al 16 luglio 2011** (tra la data di approvazione del decreto-legge e la data di pubblicazione della legge di conversione) gli importi dell'imposta definiti in sede di approvazione del decreto-legge:
 - a) con periodicità annuale euro 120
 - b) con periodicità semestrale euro 60
 - c) con periodicità trimestrale euro 30
 - d) con periodicità mensile euro 10.

- A partire dal **17 luglio 2011**, e cioè dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111:
 - **se il valore dei titoli è inferiore a 50.000 euro**, l'imposta è dovuta, per ogni esemplare:
 - a) con periodicità annuale euro 34,20
 - b) con periodicità semestrale euro 17,10
 - c) con periodicità trimestrale euro 8,55
 - d) con periodicità mensile euro 2,85
 - **se il valore dei titoli è pari o superiore a 50.000 euro e inferiore a 150.000**, l'imposta è dovuta, per ogni esemplare:
 - a) con periodicità annuale euro 70,00
 - b) con periodicità semestrale euro 35,00
 - c) con periodicità trimestrale euro 17,50
 - d) con periodicità mensile euro 5,83
 - **se il valore dei titoli è pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 500.000**, l'imposta è dovuta, per ogni esemplare:
 - a) con periodicità annuale euro 240,00
 - b) con periodicità semestrale euro 120,00
 - c) con periodicità trimestrale euro 60,00
 - d) con periodicità mensile euro 20,00

- **se il valore dei titoli è pari o superiore a 500.000**, l'imposta è dovuta, per ogni esemplare:

- a) con periodicità annuale euro 680,00
- b) con periodicità semestrale euro 340,00
- c) con periodicità trimestrale euro 170,00
- d) con periodicità mensile euro 56,67

MISURA DELL'IMPOSTA DAL 2013 (salvo anticipazione)

- **se il valore dei titoli è inferiore a 50.000 euro**, l'imposta è dovuta, per ogni esemplare:

- a) con periodicità annuale euro 34,20
- b) con periodicità semestrale euro 17,10
- c) con periodicità trimestrale euro 8,55
- d) con periodicità mensile euro 2,85

- **se il valore dei titoli è pari o superiore a 50.000 euro ed inferiore a 150.000 euro**, l'imposta è dovuta, per ogni esemplare:

- a) con periodicità annuale euro 230,00
- b) con periodicità semestrale euro 115,00
- c) con periodicità trimestrale euro 57,50
- d) con periodicità mensile euro 19,17

- **se il valore dei titoli è pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 500.000 euro**, l'imposta è dovuta, per ogni esemplare:

- a) con periodicità annuale euro 780,00
- b) con periodicità semestrale euro 390,00
- c) con periodicità trimestrale euro 195,00
- d) con periodicità mensile euro 65,00

- **se il valore dei titoli è pari o superiore a 500.000 euro**, l'imposta è dovuta, per ogni esemplare:

- a) con periodicità annuale euro 1.100,00
- b) con periodicità semestrale euro 550,00
- c) con periodicità trimestrale euro 275,00
- d) con periodicità mensile euro 91,67

- La quantificazione del valore dei titoli detenuti va effettuata sulla base del valore nominale o di rimborso.
Nel caso in cui il titolo abbia sia un valore nominale che di rimborso e tali valori differiscano tra loro, il valore complessivo deve essere determinato in considerazione del valore nominale.
- Nell'ipotesi in cui il cliente intrattenga più rapporti di deposito con il medesimo intermediario, l'imposta è dovuta, come già precisato, in relazione a ciascun deposito.
- Nel caso di depositi cointestati, il valore complessivo deve essere conteggiato con riferimento ai depositi che risultino cointestati ai medesimi soggetti.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' DELLE PENSIONI OLTRE I 90mila EURO ANNUI LORDI

L'ENPAM comunica che in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 111/2011 sulle erogazioni di trattamento di pensione oltre i 90.000 euro annui lordi provvederà alle trattenute per contributo di perequazione del 5% per la parte eccedente i 90 mila euro annui e del 10% per la quota eccedente i

150 mila euro annui, che saranno riversate immediatamente in conto entrate del bilancio dello Stato.

Queste trattenute riguardano anche i pensionati che pur non percependo dall'ENPAM trattamenti di tali importi, sulla base delle risultanze del Casellario Centrale dei Pensionati, essendo titolari di più pensioni, percepiscono complessivamente trattamenti pensionistici superiori ai predetti valori-soglia.

Va tenuto presente che nel computo rientrano anche i trattamenti pensionistici percepiti da forme di previdenza complementare che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio.

L'ENPAM si impegna a inviare ai soggetti direttamente interessati da queste disposizioni una lettera di delucidazioni più dettagliate circa i contenuti della norma che li riguarda.

Anche l'INPDAP con la nota operativa n. 27 del 21 luglio punto 2.2 e l'INPS con la circolare n. 109 del 5 agosto danno comunicazione per le trattenute.

Attenzione dal cumulo complessivo dei trattamenti pensionistici soggetti alle suddette trattenute sono escluse le pensioni assistenziali, gli assegni alle vittime del terrorismo e le rendite Inail.

NB - Nell'elenco delle pensioni da tagliare non sembra figurino i vitalizi d'oro dei politici....perchè?

LEGGE n. 111 del 15 luglio 2011

Articolo 18 - Interventi in materia previdenziale

22-bis. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento pensionistico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui. Ai predetti importi concorrono anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite dei dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza obbligatorie presso l'INPS per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette. La trattenuta relativa al predetto contributo di perequazione e' applicata, in via preventiva e salvo conguaglio, a conclusione dell'anno di riferimento, all'atto della corresponsione di ciascun rateo mensile. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta e' preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, e' tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di perequazione, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute dagli enti vengono versate, entro il quindicesimo giorno dalla data in cui e' erogato il trattamento su cui e' effettuata la trattenuta, all'entrata del bilancio dello Stato.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 109 del 05.08.2011 (documento 181)
INPDAP Nota Oper. n. 27 del 21.07.2011 (documento 182)**

Nella circolare 109 l'INPS comunica inoltre che queste trattenute diminuiranno l'importo dell'imponibile IRPEF. Ma attenzione: non è uno sconto, come viene

sbandierato per far meglio digerire la pillola...sarebbe il colmo di pagare anche una imposta su questa trattenuta dovuta a una manovra di raccolta di soldi cosiddetta di solidarietà, cioè una tassa sulla tassa! E' solo un cambiamento di denominazione di una parte della trattenuta: da imposta a contributo di perequazione! Cioè una partita di giro.

ALTRI GIRI DI VITE

Nel dissesto finanziario italiano si richiedono ulteriori sacrifici e si punta ancora una volta su pensioni e pensionati...silenzio assoluto invece per un giro di vite sugli sprechi e le prebende dei nostri politici...solo Napolitano si è autoridotto lo stipendio....ma nessun altro ha chiesto o fatto tagli sui politici e sulla macchina della politica.

Fino a quando si abuserà della pazienza dei pensionati?

Una piccola riflessione: aumentare l'età pensionabile sino a che punto non incide anche sull'immissione del mondo del lavoro delle giovani leve che, così facendo, si troveranno a 70 anni con trattamenti di pensione non solo falciati dalle riforme, ma anche decapitati da accessi tardivi nel mondo del lavoro (anzianità contributiva previdenziale molto ridotta con scarsa tesaurizzazione sul montante pensionistico).

Inoltre linfa nuova nel mondo del lavoro produce anche contribuzioni attive alle Casse di previdenza.

A proposito....questi giovani non se la prendano poi coi loro padri che costretti al lavoro forzato non hanno loro lasciati spazi lavorativi!

AGENZIA ENTRATE - CODICE TRIBUTO LITI PENDENTI

L'Agenzia delle entrate con la risoluzione 82/E da chiarimenti e il codice del tributo (8082) per la chiusura delle liti fiscali ancora in attesa di definizione alla data del 1 maggio 2011 a condizione che abbiano un valore non superiore alle 20mila euro (art. 39, comma 12, del Dl n. 98/2011).

Il versamento delle somme deve essere effettuato entro il 30 novembre 2011 in un'unica soluzione.

IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Risoluzione n. 82/E del 05.08.2011 (documento 183)

Art. 39, comma 12, del Dl n. 98/2011 - Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui e' parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine, si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 16, con le seguenti specificazioni:

- a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione;
- b) la domanda di definizione e' presentata entro il 31 marzo 2012;
- c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio;
- d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonche' alla Corte di cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali e' stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2012. La comunicazione degli uffici

attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2012. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione;

e) restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi;

f) con uno o più provvedimenti del direttore dell'agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa del presente comma.

AGENZIA ENTRATE - CONSULENZA GIURIDICA

Con la circolare 42/E l'Agenzia delle entrate dà chiarimenti per la richiesta di consulenze giuridiche in tema di fisco.

Come richiedere una consulenza al Fisco - Il contribuente può consegnare la richiesta a mano o spedirla in un plico raccomandato con ricevuta di ritorno. La domanda deve essere scritta in carta libera e non occorre pagare il bollo. Se il contribuente invia per errore la richiesta all'ufficio non competente, quest'ultimo provvede a trasmetterla rapidamente alla direzione opportuna e s'impegna a informarne l'interessato.

Come formulare le domande - Tutte le richieste di consulenza giuridica devono specificare il tipo di istanza ("consulenza giuridica"), l'indirizzo, il recapito telefonico, l'e-mail e il numero di fax del richiedente, oltre ai suoi dati identificativi. In particolare, le domande di consulenza esterna, ossia quelle presentate da amministrazioni statali, enti pubblici, istituzioni con finalità di interesse pubblico, associazioni sindacali, di categoria e ordini professionali devono essere sottoscritte dal rappresentante legale o dal suo delegato e riportare l'indicazione del domicilio fiscale, del codice fiscale o della partita Iva.

Ammessi gli allegati "di nuova generazione" - Anche per la consulenza giuridica, così come accade già per l'interpello, il contribuente può presentare la documentazione non solo su carta ma anche su Cd, Dvd e altri supporti informatici. Questa opportunità vale sia se si consegna la richiesta a mano, sia se si spedisce con raccomandata. Gli stessi supporti possono essere utilizzati anche per integrare la documentazione già presentata, laddove necessario.

Consulenza a indirizzo non vincolante - Il documento di prassi chiarisce che il contribuente è libero di non attenersi alla soluzione prospettata dalle Entrate. Nella consulenza giuridica, infatti, l'Amministrazione fornisce un'interpretazione d'indirizzo per il destinatario, relativamente alla questione sollevata.

Tra consulenza e assistenza, questione d'interpretazione - Il documento di prassi spiega cosa distingue l'attività di informazione/assistenza e quella di consulenza giuridica, ponendo l'accento sul carattere interpretativo di quest'ultima. Mentre l'assistenza si limita a fornire un aiuto personalizzato al singolo contribuente sugli adempimenti fiscali da sbrigare (ad esempio, come si registra un contratto d'affitto o quali sono le scadenze per versamenti specifici), la consulenza giuridica, così come l'interpello, richiedono uno sforzo d'interpretazione.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Circolare n. 42/E del 05.08.2011
(documento 184)**

CASSE PRIVATIZZATE e CONTRIBUTO INTEGRATIVO

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2011 la legge 183 del 12 luglio 2011 conosciuta come legge Lo Presti che introduce la facoltà degli enti privatizzati (enti ex DLgs

103/1996 e ex 509 con metodo contributivo) di innalzare fino al 5% il contributo integrativo (a carico del cliente) da destinare per migliorare gli importi delle future pensioni.
Un tempo l'ENPAM aveva la marca da applicare sui certificati.

IN ALLEGATO A PARTE - LEGGE n. 133 del 12 luglio 2011 (documento 185)
D.Lgs. n. 103 del 10.02.1996 (documento 186)

DIRIGENTI NELLA P.A. CON CONCORSO

Sulla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2011 n. 184 è stato pubblicato il Dpr n. 134 del 21 giugno 2011 sulla formazione all'estero dei neo dirigenti di prima fascia nella P.A.

Inoltre in data 9 agosto 2011 il Ministero della Funzione pubblica con la circolare n.11 dà le indicazioni operative della riforma dell'accesso nella P.A. dei Dirigenti di prima fascia: un dirigente apicale su due dovrà essere assunto con concorso e con contratto a tempo indeterminato e dovrà obbligatoriamente andare all'estero per un periodo di formazione di almeno sei mesi prima di assumere l'incarico o almeno entro tre anni dalla immissione in ruolo.

IN ALLEGATO A PARTE - DPR n. 134 del 21 giugno 2011 (documento 187)
FUNZ. PUBBL. Circol. 11 del 9.08.11 (documento 188)

DISABILI - REFERENTE UNICO

Con l'interpello n.32 del 9 agosto 2011 la Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ribadisce che in merito l'art. 33 della L. n. 104/1992, come modificato dall'art. 24, comma 1 lett. a), della L. n. 183/2010, il diritto alla fruizione dei permessi "*non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità*" e, pertanto, **individuando un unico referente per ciascun disabile** non sia possibile accordare i su indicati permessi in alternanza a più di un lavoratore per l'assistenza di un disabile, nell'ipotesi in cui il portatore di handicap stesso assuma il domicilio, per determinati periodi di tempo, presso la residenza di diversi parenti entro il secondo grado. Pertanto nonostante il disabile assuma il domicilio anche solo per un determinato periodo di tempo, presso la residenza di diversi parenti entro il secondo grado, è sempre necessario che ciascun avente diritto presenti, di volta in volta, l'istanza per ottenere il riconoscimento dei permessi di cui all'art. 33, L. n. 104/1992 al fine di prestare legittimamente la dovuta assistenza.

Sempre con lo stesso interpello viene fatto inoltre presente che condizione necessaria ai fini della concessione dei permessi è la sussistenza di una situazione di handicap grave della persona affetta da disabilità, che deve essere accertata da una apposita commissione medica.

Nell'ipotesi in cui quest'ultima non si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dall'art. 33 della stessa legge, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale da cui è assistito l'interessato". Tuttavia l'accertamento in questione, è pertanto, di carattere provvisorio, in quanto esplica i suoi effetti fino all'emissione dell'accertamento definitivo ad opera della commissione che deve, in ogni caso, pronunciarsi entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Pertanto nell'ipotesi in cui, pur dopo i centottanta giorni previsti per la pronuncia, la commissione medica non riconosca la sussistenza della situazione di handicap grave, l'INPS è legittimato a richiedere al dipendente la restituzione di quanto fruito a titolo di permesso, trattandosi di una prestazione non dovuta e, pertanto, indebita: in altri termini, in caso di pronuncia definitiva da parte

della competente commissione che non convalidi lo stato di handicap in situazione di gravità, saranno considerati indebiti i permessi fruiti sulla base della certificazione provvisoria sin dal primo giorno dalla presentazione della domanda.

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN.LAVORO Interpello n. 32 del 9.08.11
(documento 189)**

LAVORO - TUTELE DISABILI e LORO FAMILIARI


Collana Universalia Multimediale ENPAM

a cura di Marco Perelli Ercolini

LAVORO, TUTELE DISABILI E LORO FAMILIARI

La legge 5 febbraio 1992 numero 104 ha posto le basi per la tutela nei posti di lavoro per le persone con handicap e per i familiari che li assistono nel pieno rispetto della dignità umana, dei diritti di libertà e della persona. Nel tempo si sono poi avuti interventi legislativi e orientamenti giurisprudenziali, numerose sono state le circolari di Inps e Inpdap (talora anche discordanti) e gli interpelli soprattutto dell'Ispettorato del Lavoro. Su alcuni aspetti, poi, si sono pronunciati i singoli Contratti collettivi nazionali di lavoro.

La guida in cd-rom del professor Marco Perelli Ercolini vuole fornire le indicazioni per districarsi in questa rete di sentenze, circolari e nuove normative, che spesso crea ancora incertezze applicative. Il cd-rom, aggiornato a giugno 2011, può essere richiesto alla segreteria della Direzione della Fondazione Enpam: tel. 06 48294226, e-mail c.sebastiani@enpam.it.



PENSIONI DI REVERSIBILITA'

Non cambiamo le carte in tavola: le pensioni di reversibilità sono una prestazione previdenziale mutualistica correlata ai contributi versati (IVS: invalidità, vecchiaia e superstiti) e non una prestazione assistenziale sociale e, pertanto, eguale nella sua entità percentuale per tutti i superstiti aventi diritto e non può essere agganciata al reddito.

Eventuali interventi possono modificare ex nunc e non ex tunc l'aliquota di conversione, ma non agganciarla al reddito del superstite, fatto che crea notevoli disparità di trattamento con vere ingiustizie, penalizzando il risparmiatore e premiando lo scialacquatore.

La pensione ai superstiti è una prestazione economica erogata, in seguito a contribuzione dell'attivo, dall'Inps ai famigliari del pensionato defunto (pensione di reversibilità) o del lavoratore defunto (pensione

indiretta).

Il trattamento spetta al coniuge superstite, anche se separato, al coniuge divorziato, ai figli e ai nipoti.

AGENZIA ENTRATE

Guida - Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico

**IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE - Risparmio energetico agg. luglio 2011
(documento 190)**

Guida - Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali

**IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE - Ristrutturazioni edilizie agg. luglio 2011
(documento 191)**

DALL'11 AGOSTO NUOVE REGOLE PER CONGEDI e PERMESSI AI DISABILI

Il giorno 11 agosto 2011 entra in vigore il decreto legislativo 119 che riordina la disciplina sulle astensioni dal lavoro, in particolare per l'assistenza ai disabili (permessi e congedi).

Congedo di maternità

In caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180esimo giorno dall'inizio della gestazione, la lavoratrice ha facoltà di riprendere l'attività lavorativa, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute.

Congedo parentale per figlio minore con handicap grave

Viene eliminata la condizione ostativa del ricovero a tempo pieno qualora sia richiesta la presenza del genitore.

Per ogni figlio minore con handicap grave i genitori, in via alternativa, hanno diritto a fruire entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino con handicap grave, del congedo parentale per un massimo complessivo di tre anni.

Permessi per l'assistenza ai disabili

Viene riformulata e ristretta la platea degli aventi diritto ai permessi: il coniuge convivente, in mancanza o per impossibilità per patologie invalidanti i genitori anche adottivi, e successivamente uno dei figli conviventi o in mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti uno dei fratelli o sorelle conviventi.

In lavoratore che usufruisce dei permessi se risiede in un comune situato a una distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto alla residenza della persona da assistere deve attestare col biglietto di viaggio o altra documentazione l'effettivo raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.

Congedo straordinario

Viene riformulata la platea degli aventi diritto.

Permessi per cure

I lavoratori mutilati e gli invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa oltre il 50 per cento, possono ogni anno fruire di un congedo per cure per un periodo massimo di 30 giorni.

Congedo per motivi di studio

In caso di congedo per un corso di dottorato di ricerca, in caso di interruzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione, nei due anni successivi si debbono restituire gli eventuali emolumenti percepiti durante l'aspettativa.

Vedi testo D. Lgs. n. 119/2011 in documento 175